

Legge regionale 16 aprile 1992, n. 18.

Istituzione di un fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1°, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 5.

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, nello spirito di solidarietà tra i popoli, contribuisce alle attività di soccorso e di aiuto verso altri Paesi finalizzate a fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, di carenza igienico-sanitaria, di disagio sociale, di distruzione del patrimonio ambientale e artistico, che minacciano la stessa sopravvivenza delle popolazioni colpite da disastri naturali o da gravi difficoltà economiche e sociali, nell'ambito degli indirizzi e della politica estera del Governo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene mediante:

- a) istituzione di un fondo annuo denominato fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale, finalizzato a interventi diretti della Regione e a iniziative di promozione e sostegno di analoghi interventi di solidarietà avviati in sede locale;
- b) collaborazione e sostegno, nel quadro normativo definito dal Ministero degli Affari Esteri, agli interventi e alle iniziative di solidarietà delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e degli organismi associativi e di volontariato, degli Enti pubblici e delle Istituzioni private presenti nella Regione.

3. Per i fini indicati nella presente legge e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.

4. In casi di gravissima emergenza il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale, finanziato nei termini di cui al successivo art. 4, può altresì essere incrementato per iniziativa della Giunta regionale, con ulteriore stanziamento fissato con la legge di rifinanziamento e modifica di leggi regionali adottata in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione.

Art. 2

Tipologia e modalità di intervento

1. Gli interventi di solidarietà internazionale direttamente promossi dalla Regione o avviati dai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), devono essere finalizzati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari e in particolare alla salvaguardia della vita e della dignità delle persone, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e artistico, e al sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni interessate all'intervento regionale, e possono consistere in:

- a) attuazione di interventi di emergenza a carattere igienico-sanitario e alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile e all'infanzia;
- b) forniture di opere, beni e servizi;
- c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione dai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b).

2. L'individuazione degli interventi previsti al precedente comma 1 e le modalità della loro attuazione saranno deliberate dalla Giunta regionale, nell'ambito dei programmi predisposti dalle competenti amministrazioni statali. Per l'acquisizione degli elementi conoscitivi e la definizione dei programmi di intervento di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale dell'attività istruttoria dei Dipartimenti regionali per le politiche e la promozione dei diritti civili e per i rapporti con gli organismi internazionali, coordinati dal Segretario generale della programmazione.

3. Entro il mese di gennaio la Giunta regionale trasmette, per conoscenza, alla Commissione consiliare speciale per la cooperazione allo sviluppo una relazione annuale sullo stato di attuazione delle iniziative assunte in base alla presente legge.

Art. 3

Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti e alle organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) che hanno realizzato, a partire dall'1 gennaio 1991, interventi di solidarietà, accoglienza e assistenza a favore delle popolazioni delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia.

2. Le domande, corredate da idonea documentazione, dovranno essere presentate alla Giunta regionale dai soggetti di cui al precedente comma 1 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1.000 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo della partita n. 4 «Iniziativa regionali per la tutela dei diritti civili» del fondo globale spese correnti iscritto al cap. 80210 dello

stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70016 denominato «Fondo per interventi di solidarietà internazionale» con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1992 si provvederà con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 aprile 1992

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 16 aprile 1992, n. 18

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luciano Falcier, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 ottobre 1991, n. 47/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 novembre 1991, dove ha acquisito il n. 138 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1^a, in data 27 novembre 1991;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 30 gennaio 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giuseppe Pupillo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 1992, n. 923;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1992;
- Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, previsto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto regionale, come comunicato dal Presidente del Consiglio regionale con nota 14 aprile 1992, n. 2861.

Scadenze e adempimenti:

- Entro il **5 luglio 1992**, gli organismi associativi e di volontariato, gli Enti pubblici e le Istituzioni private presenti nella Regione, che hanno realizzato, a partire dall'1 gennaio 1991, interventi di solidarietà, accoglienza e assistenza a favore delle popolazioni delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo (art. 3, comma 2, lr n. 18/1992).
- Entro il **mese di gennaio** la Giunta regionale trasmette, per conoscenza, alla Commissione consiliare speciale per la cooperazione allo sviluppo una relazione annuale sullo stato di attuazione delle iniziative assunte in base alla presente legge (art. 2, lr n. 18/1992).

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti civili (art. 2, comma 2, lr n. 18/1992);
- Dipartimento per i rapporti con gli organismi internazionali (art. 2, comma 2, lr n. 18/1992).